

# LA SETTIMANA IN BREVE

**02**

## **Notizie**

### FISCALE

02

IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili - Superbonus del 110%

03

IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito

### AGEVOLAZIONI

04

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CORONAVIRUS

05

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CORONAVIRUS

### LAVORO

07

PREVIDENZA

**08**

## **Leggi In evidenza**

**09**

## **Scadenze**

## IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Superbonus del 110% - Interventi di riqualificazione energetica e antisismici - Sconto in fattura o cessione del credito - Opzione in relazione a ciascun SAL (risposta interrogazione parlamentare 7.7.2021 n. 5-06307)

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che il meccanismo degli stati di avanzamento lavori, al fine dell'opzione per la cessione/sconto sul corrispettivo di cui all'[art. 121](#) del DL 34/2020, si applica soltanto nel caso del superbonus del 110%. La precisazione è stata fornita in risposta ad un'interrogazione in commissione Finanze alla Camera del 7.7.2021 n. [5-06307](#).

### **Norma di riferimento**

La norma oggetto di analisi è quella contenuta nel co. 1-bis dell'art. 121 che prevede che l'opzione per la cessione della detrazione fiscale spettante per determinati interventi o per il c.d. "sconto sul corrispettivo" possa essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.

Testualmente, il comma 1-bis in argomento prevede che "l'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori", mentre il comma 1 stabilisce che "i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare (...)".

Un'interpretazione letterale della norma dovrebbe portare alla conclusione che la possibilità di esercitare l'opzione "per SAL" riguardi tutti gli interventi edilizi elencati al successivo comma 2 dello stesso art. 121, ferma restando la limitazione al numero massimo di due (ciascuno pari almeno al 30% dei lavori complessivi) solo per gli interventi edilizi che beneficiano del superbonus (e non per quelli che beneficiano delle altre detrazioni).

### **Precisazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze**

Il sottosegretario del MEF, rispondendo alla menzionata interrogazione parlamentare in Commissione Finanze alla Camera, ha interpretato diversamente la disposizione recata dal menzionato co. 1-bis, ritenendo quel "può" una facoltà che non necessariamente implica l'esistenza di SAL. Questa interpretazione, seppur non aderente alla lettera della norma, semplifica il funzionamento dell'agevolazione e non può che essere accolta positivamente ove fosse formalizzata in un documento ufficiale dell'Amministrazione finanziaria.

Secondo la citata risposta, la "norma specifica che l'esercizio dell'opzione può essere effettuato anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Trattasi, tuttavia, di una facoltà disciplinata dalla norma che non impedisce la possibilità di esercitare comunque l'opzione qualora non siano previsti stati di avanzamento dei lavori".

In altre parole, nel caso in cui si intenda optare per la cessione e/o per lo sconto in fattura della detrazione relativa agli interventi indicati nell'[art. 121](#) del DL 34/2020 e diversi da quelli che danno diritto al superbonus del 110% per i quali non siano stati previsti SAL, il contribuente ha la facoltà di esercitare l'opzione senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi.

Così, ove competano le detrazioni nelle misure dal 50% all'85% per le quali non siano stati previsti SAL, il contribuente può optare per la cessione/sconto in qualunque momento, senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi.

Pertanto, qualora per l'effettuazione di un determinato intervento (ad esempio, la sostituzione della caldaia, per il quale spetta l'ecobonus nella misura del 50% ai sensi dell'[art. 14](#) del DL 63/2013) non siano previsti SAL, può essere esercitata l'opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell'effettivo pagamento.

### **Interventi effettivamente iniziati**

Così come in altri documenti di prassi, anche nella risposta del MEF viene evidenziata "la necessità che gli interventi oggetto dell'agevolazione siano effettivamente realizzati".

Ne dovrebbe conseguire, quindi, che non è sufficiente aver sostenuto spese per interventi edilizi per poter

optare per la cessione/sconto, ma è necessario che gli interventi siano stati effettivamente iniziati (non deve quindi trattarsi di una mera anticipazione finanziaria al fine di precorrere i tempi per poter utilizzare il credito d'imposta ceduto).

---

art. 119 DL 19.5.2020 n. 34

art. 121 co. 1 bis DL 19.5.2020 n. 34

Interrogazione parlamentare 7.7.2021 n. 5-06307

*Il Quotidiano del Commercialista del 9.7.2021 - "Opzione per singoli SAL solo con il superbonus" - Zanetti - Zeni*

---

## IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Lavoro dipendente prestato all'estero - Prestazione effettuata in smart working in Italia - Residenza fiscale, criteri di territorialità e retribuzioni convenzionali (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 7.7.2021 n. 458)

Con la risposta a interpello 7.7.2021 n. 458, l'Agenzia delle Entrate analizza la materia del lavoro dipendente svolto su base transnazionale da persone obbligate a lavorare in remoto dalla propria abitazione a causa delle restrizioni agli spostamenti occorse nel 2020.

Il caso riguarda una serie di dipendenti assunti con contratto italiano dalla capogruppo italiana e distaccati presso le consociate cinesi, trasferiti in Italia nel gennaio 2020 allo scoppio della pandemia nello Stato asiatico e rientrati in Cina alcuni nel luglio dello stesso 2020 (con una conseguente permanenza in Italia inferiore alla metà dell'anno solare) e altri nei mesi successivi, con conseguente superamento della soglia di 183 giorni. Nel corso della permanenza italiana, le persone interessate hanno continuato a lavorare da remoto per conto delle società distaccatarie site nella Repubblica Popolare cinese.

### *Criteri di territorialità dei redditi*

Assumendo che le persone in questione abbiano mantenuto lo *status* di non residenti, l'Agenzia delle Entrate ribadisce, in sostanza, l'orientamento formalizzato nel corso di Telefisco 2021, secondo cui il principio per il quale i giorni lavorati nell'altro Stato per ragioni eccezionali si considerano come giorni lavorati nello Stato in cui ordinariamente era prestata l'attività lavorativa vale unicamente in presenza di appositi accordi amministrativi interpretativi dell'art. 15 del modello OCSE, e a condizione di reciprocità. Posto che, ad oggi, questi accordi sono stati firmati dall'Italia solo con Austria, Francia e Svizzera (in realtà, il primo farebbe riferimento ai soli frontalieri, e solo gli altri due anche ai lavoratori non frontalieri), nei rapporti con la Cina varrebbero le ordinarie regole, con la conseguenza per cui:

- a livello di normativa interna, si sarebbe in presenza di un reddito di lavoro dipendente che, essendo prestato da non residenti, è assoggettato a tassazione in Italia se prestato in Italia ([art. 23](#) co. 1 lett. c) del TUIR);
- la tassazione italiana non potrebbe essere evitata né a norma dell'art. 15, paragrafo 1, della Convenzione Italia-Cina (in quanto le prestazioni sono rese da residenti cinesi in Italia), né a norma del § 2 dello stesso art. 15 (in quanto la remunerazione è pagata da o per conto di un datore di lavoro italiano, posto che si rientra nello schema del distacco);
- in sostanza, i canoni interpretativi dell'art. 15 della Convenzione sarebbero quelli dell'effettiva presenza fisica della persona nello Stato, al di là delle contingenze che hanno determinato questa permanenza forzata.

### *Effetti sulla residenza fiscale*

Con riferimento alle conseguenze dell'emergenza COVID sulla residenza fiscale, l'Agenzia delle Entrate formalizza per la prima volta in modo espresso il principio per cui l'applicazione dell'[art. 2](#) del TUIR "prescinde dalla circostanza che una eventuale permanenza della persona fisica nel nostro Paese sia dettata da motivi legati alla pandemia"; questa linea interpretativa autorizzerebbe quindi a considerare residenti, agli effetti della normativa interna, le persone che hanno avuto in Italia la residenza o il domicilio per la maggior parte del periodo d'imposta (a questo punto, indipendentemente dal fatto che ciò sia dovuto ad una scelta, a motivazioni di prudenza nei viaggi e negli spostamenti, o a blocchi *tout court* negli spostamenti aerei).

In merito alla valutazione della residenza su base convenzionale, i principi richiamati sembrano rifarsi al § 35 del documento OCSE del 3.4.2020, in cui si sostiene che, ove si sia in presenza di una abitazione permanente in entrambi gli Stati e (fatto che pare sottointeso nella risposta a interpello n. [458/2021](#)) risulti incerta la determinazione del centro degli interessi vitali della persona in quanto il legame con la precedente "home country" (l'Italia) è significativo, si "scalerebbe" alla terza *tie-breaker rule* dell'art. 4, § 2, del modello

OCSE, che considera il luogo di soggiorno abituale; esso tiene conto della frequenza, durata e regolarità dei soggiorni all'estero e, conseguentemente, offre una valutazione su un lasso di tempo sufficientemente ampio da neutralizzare gli effetti delle situazioni transitorie.

#### **Retribuzioni convenzionali**

Secondo l'Agenzia non si applicano le retribuzioni convenzionali, nelle ipotesi in cui le persone interessate abbiano, in base ai criteri sopra sintetizzati, la residenza italiana.

Le considerazioni, in questo senso, sono coerenti con quelle recentemente espresse nella risposta a interpello n. [345/2021](#), e vanno nel senso per cui l'[art. 51](#) co. 8-bis del TUIR presuppone la presenza fisica della persona nell'altro Stato, la quale non può quindi essere surrogata dal computo dei giorni di presenza in Italia in via obbligatoria a causa delle restrizioni alla mobilità.

---

art. 15 Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni 21.11.2017art.

2 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 23 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 51 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 17.5.2021 n. 345

Risposta interpello Agenzia Entrate 7.7.2021 n. 458

*Il Quotidiano del Commercialista del 8.7.2021 - "Regole ordinarie di tassazione per i lavoratori da remoto" - Odetto*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Residenza" - Mauro A. - Valente G. Guide*

*Eutekne - Imposte Dirette - "Lavoro all'estero" - Odetto G.*

## Agevolazioni

### **CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CORONAVIRUS**

Contributi a fondo perduto del DL 73/2021 (DL Sostegni-bis) - Contributo "alternativo" per attività stagionali - Modalità e termini di presentazione delle istanze (provv. Agenzia delle Entrate 2.7.2021 n. 175776)

L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 2.7.2021 n. [175776](#), ha definito il contenuto, le modalità e i termini di presentazione della domanda di riconoscimento del contributo a fondo perduto "alternativo" di cui all'[art. 1](#) co. 5 - 15 del DL 73/2021, denominato anche contributo per le attività stagionali.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre pubblicato una guida dedicata ai contributi in esame.

#### **Contributo "alternativo"**

L'[art. 1](#) co. 5 - 15 del DL 73/2021 disciplina il contributo a fondo perduto "alternativo" rispetto a quello automatico previsto dall'[art. 1](#) co. 1 - 3 del DL 73/2021, calcolato su un diverso periodo temporale.

Possono beneficiare del contributo "alternativo" i soggetti:

- che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
- con ricavi/compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro.

#### **Requisito del calo del fatturato**

Il contributo a fondo perduto per le attività stagionali, alternativo a quello automatico, spetta a condizione, tra l'altro, che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall'1.4.2020 al 31.3.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall'1.4.2019 al 31.3.2020.

Come chiarito dalla guida dell'Agenzia delle Entrate, a differenza dei precedenti contributi a fondo perduto, per tale contributo non è previsto il requisito - alternativo al calo del fatturato e corrispettivi - consistente nell'attivazione della partita IVA a partire dall'1.1.2019.

Pertanto, per essere ammessi a richiedere il contributo Sostegni-bis per attività stagionali, tutti i soggetti IVA devono possedere il suddetto requisito del calo minimo del fatturato.

#### **Importo minimo del contributo spettante - Esclusione**

La guida dell'Agenzia delle Entrate evidenzia inoltre che, a differenza dei precedenti contributi a fondo perduto, non è previsto un importo minimo spettante.

#### **Modalità e termini di presentazione dell'istanza**

L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario, in via telematica:

- dal 5.7.2021 al 2.9.2021, mediante il servizio web disponibile nel portale "Fatture e corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate
- dal 7.7.2021 al 2.9.2021 attraverso l'applicativo "Desktop telematico".

I soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA che intendono presentare l'istanza devono preventivamente aver presentato la comunicazione di liquidazione periodica IVA relativa al primo trimestre dell'anno 2021.

#### **Aiuti di Stato**

Oltre ai dati generali e a quelli legati ai requisiti richiesti, nell'istanza deve essere compilata un'apposita sezione dedicata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'[art. 47](#) del DPR 445/2000, per attestare il possesso dei requisiti previsti per la sezione 3.1 e/o per la sezione 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato.

Qualora con il contributo "alternativo" attività stagionali richiesto nell'istanza il richiedente superi il limite massimo di aiuti di Stato, occorre indicare nell'apposita sezione il minor importo richiesto per evitare il superamento del limite massimo di aiuti di Stato.

Il soggetto richiedente inoltre:

- deve compilare nel quadro A l'elenco degli aiuti di Stato da lui ricevuti, specificando per ciascuno se l'ha ricevuto con riferimento alla sezione 3.1 e/o 3.12 del *Temporary framework*;
- qualora faccia parte di un'impresa unica, deve indicare nel quadro B l'elenco dei codici fiscali di tutti i soggetti facenti parte dell'impresa unica.

#### **Erogazione del contributo**

L'Agenzia delle Entrate eroga il contributo a fondo perduto:

- sulla base delle informazioni contenute nell'istanza o in relazione al minor importo eventualmente indicato nel riquadro "Minor importo richiesto" a seguito della dichiarazione di non superamento dei limiti degli aiuti di Stato per effetto del contributo stesso, diminuito dell'importo del contributo "automatico";
- mediante la modalità scelta nell'istanza, vale a dire con accredito diretto sul conto corrente bancario o postale corrispondente all'IBAN indicato nell'istanza o sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante il modello F24.

---

Provvedimento Agenzia Entrate 2.7.2021 n. 175776

*Il Quotidiano del Commercialista del 3.7.2021 - "Da lunedì al via le istanze per il contributo a fondo perduto "alternativo" - Alberti*

*Il Sole - 24 Ore del 3.7.2021, p. 25 - "Fondo perduto alternativo, domande rompicapo dal 5 luglio" - Mobili M., Parente G.*

*Guide Eutekne - Impresa e società - "Contributo a fondo perduto Coronavirus - Contributo a fondo perduto DL Sostegni-bis" - Alberti P.*

*Il Quotidiano del Commercialista del 27.5.2021 - "Nuovo contributo automatico pari a quello del decreto Sostegni" - Alberti*

---

## **CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CORONAVIRUS**

[Contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione - Modalità applicative - Presentazione delle istanze \(provvedimento Agenzia delle Entrate 6.7.2021 n. 180139\)](#)

L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 6.7.2021 n. [180139](#), ha definito contenuto, modalità di presentazione dell'istanza, termini di invio e ogni altro elemento necessario all'attuazione del contributo a fondo perduto per il locatore che riduce il canone di locazione ([art. 9-quater](#) del DL 137/2020, conv. L. [176/2020](#)).

#### **Requisiti**

Per accedere al contributo, pari al 50% dell'importo complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione dei

canoni per un massimo di 1.200 euro per ogni locatore, è necessario che:

- alla data del 29.10.2020 sia in essere un contratto di locazione di tipo abitativo avente a oggetto un immobile ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, individuato in un elenco approvato dal CIPE con deliberazione n. [87/2003](#);
- l'immobile concesso in locazione sia adibito dal conduttore ad abitazione principale;
- il locatore conceda una riduzione del canone per tutto l'anno 2021 o per parte di esso;
- la rinegoziazione abbia una decorrenza pari o successiva al 25.12.2020 e sia comunicata, entro il 31.12.2021, all'Agenzia delle Entrate tramite il modello RLI (o mediante registrazione tramite i "servizi agili" dell'Agenzia o presso gli sportelli degli uffici territoriali).

#### **Presentazione dell'istanza**

L'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto deve essere presentata dal locatore o da un intermediario autorizzato ad accedere al cassetto fiscale del locatore, servendosi del [modello](#) allegato al provvedimento, da trasmettere esclusivamente in modalità telematica nel periodo tra il 6.7.2021 e il 6.9.2021 (il servizio web per la presentazione dell'istanza è disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate).

L'istanza contiene:

- il codice fiscale del locatore;
- l'IBAN del conto corrente intestato al locatore richiedente;
- la rinuncia al contributo in caso di istanza già inviata;
- i dati del contratto o dei contratti oggetto di rinegoziazione, la data di inizio e fine del nuovo canone rinegoziato, l'importo del canone annuo prima e dopo la rinegoziazione e l'indicazione della quota di possesso del locatore richiedente il contributo.

#### **Rinegoziazione**

Per ottenere il contributo, occorre che il contratto di locazione sia oggetto di rinegoziazione in diminuzione del canone previsto per tutto l'anno 2021 o per parte di esso:

- comunicata, entro il 31.12.2021, all'Agenzia delle Entrate tramite il modello RLI;
- avente una decorrenza pari o successiva al 25.12.2020.

Posto che l'istanza deve essere presentata entro il 6.9.2021, occorre distinguere:

- le rinegoziazioni già comunicate all'Agenzia delle Entrate alla data di presentazione dell'istanza, che possono essere indicate nell'istanza e saranno oggetto del beneficio se aventi data di decorrenza pari o successiva al 25.12.2020;
- le rinegoziazioni che saranno accordate al conduttore successivamente alla scadenza per la presentazione dell'istanza, che vanno indicate come "rinegoziazioni programmate", con indicazione dell'impegno alla comunicazione all'Agenzia tramite il modello RLI entro il 31.12.2021. Il contributo, in questi casi, sarà erogato limitatamente a quelle che risulteranno effettivamente comunicate alla data del 31.12.2021.

#### **Esempio di determinazione del contributo in caso di contratto con due rinegoziazioni**

La [Guida](#) predisposta dall'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni esempi di determinazione del contributo.

Poniamo il caso di un contratto avente ad oggetto un immobile a uso abitativo di categoria catastale A/2, al 100% di proprietà del locatore, situato nel Comune di Torino (comune ad alta densità abitativa), ove il conduttore ha preso la residenza anagrafica, adibendolo ad abitazione principale.

L'immobile è locato con contratto di 4 anni, con un canone annuo di 12.000 euro (canone mensile di 1.000 euro), regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate, con durata dall'1.1.2019 al 31.12.2022.

Il 28.12.2020 il locatore ha accordato al conduttore una rinegoziazione in diminuzione del canone (da 1.000 a 900 euro al mese) per i mesi da gennaio a marzo 2021 (90 giorni), comunicata all'Agenzia delle Entrate mediante la presentazione del modello RLI, in cui nel campo "canone rinegoziato" è stato indicato il valore di 10.800 euro.

Il locatore intende accordare al conduttore una successiva rinegoziazione in diminuzione del canone (da 900 a 800 euro al mese) per i mesi da agosto a dicembre 2021 (153 giorni), e tale rinegoziazione sarà comunicata all'Agenzia entro il 31.12.2021 mediante la presentazione del modello RLI sul quale, nel campo "canone rinegoziato", sarà indicato il valore di 9.600 euro.

In questo esempio, il contributo relativo al contratto di locazione spetterà nella misura di 650,96 euro, ossia il 50% della riduzione complessiva per l'anno 2021, che è pari a 1.301,92.

L'importo della riduzione complessiva è così calcolato:

- si individua la riduzione teorica annua (1.200 euro per la prima riduzione e 2.400 euro per la seconda);
- si determina il valore della riduzione effettiva (dividendo la riduzione teorica annua per 365 e moltiplicando il risultato per i giorni di effettiva rinegoziazione, pari a 90 e 153);

- si sommano le due riduzioni effettive ottenute.

art. 9 quater DL 28.10.2020 n. 137

Provvedimento Agenzia Entrate 6.7.2021 n. 180139Guida

Agenzia Entrate luglio 2021

*Il Quotidiano del Commercialista del 7.7.2021 - "Al via le istanze per il contributo per la riduzione del canone di locazione" - Pasquale*

*Il Sole - 24 Ore del 7.7.2021, p. 36 - "Istanze di fondo perduto per gli affitti abitativi entro il 6 settembre" - Gavelli*

*Italia Oggi del 7.7.2021, p. 30 - "Affitti tagliati, arriva il bonus" - Lorenzini*

*Modulistica - "Mod. istanza riconoscimento contributo a fondo perduto per la riduzione dell'importo del canone di locazione (art. 9-quater DL 28.10.2020, n. 137)"*

*Il Quotidiano del Commercialista del 30.12.2020 - "Contributo a fondo perduto al locatore che riduce il canone di locazione" - Mauro - Pasquale*

*Il Quotidiano del Commercialista del 24.3.2021 - "Contributo per la riduzione del canone di locazione non generalizzato" - Mauro - Pasquale*

## Lavoro

### PREVIDENZA

[Accesso ai servizi on line dell'INPS - Passaggio dal PIN allo SPID \(circ. INPS 2.7.2021 n. 95\)](#)

Con la circ. INPS 2.7.2021 n. [95](#) sono state fornite ulteriori precisazioni rispetto alla precedente circ. INPS 17.7.2020 n. [87](#) sul procedimento di dismissione del PIN in favore dei nuovi strumenti di identificazione digitale, vale a dire:

- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- CIE (Carta di Identità Elettronica);
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Si tratta di strumenti che permettono maggiori livelli di sicurezza di accesso e il vantaggio di utilizzare una sola identità digitale per interagire con:

- tutte le Pubbliche Amministrazioni;
- i soggetti privati aderenti;
- le Pubbliche Amministrazioni dell'Unione europea in base alle disposizioni del Regolamento (UE) n. [910/2014](#) (Regolamento eIDAS).

#### **Fase transitoria**

Con la circ. [87/2020](#), adottata in osservanza delle disposizioni di cui al DL 16.7.2020 n. [76](#), conv. L. 11.9.2020 n. [120](#), l'INPS aveva annunciato che, a decorrere dall'1.10.2020, non sarebbero più stati rilasciati PIN come credenziale di accesso ai servizi dell'Istituto, salvo quelli richiesti da utenti che non potevano avere accesso alle credenziali SPID e per i soli servizi loro dedicati.

Da tale data ha, quindi, avuto inizio una fase transitoria, per la graduale dismissione del PIN in favore di SPID, CIE o CNS, nel corso della quale i PIN già in possesso degli utenti hanno comunque conservato la loro validità.

#### **Dismissione dei PIN in uso**

Con la circ. [95/2021](#), l'INPS comunica che i PIN già rilasciati, rimasti in vigore durante la fase transitoria, dovranno essere dismessi entro il 30.9.2021 in applicazione dell'[art. 24](#) co. 4 del DL 76/2020, disposizione che consente l'utilizzo di credenziali diverse da SPID, CIE o CNS già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30.9.2021.

#### **Accesso per soggetti diversi dai cittadini**

L'Istituto, con la circolare in questione, chiarisce, poi, che dall'1.9.2021 non sarà più consentito l'accesso tramite PIN ai servizi *on line* della Pubblica Amministrazione con profili diversi da quello di cittadino.

Pertanto, entro il mese di agosto 2021, gli intermediari, le aziende, le associazioni di categoria, la Pubblica

Amministrazione, i liberi professionisti, così come tutti quei soggetti che accedono ai servizi della Pubblica Amministrazione non come cittadini, dovranno dotarsi di una credenziale SPID, della CIE o della CNS per evitare eventuali inadempimenti.

#### **Campagna di comunicazione**

Verrà avviata una campagna di comunicazione per informare gli utenti dello sviluppo del processo di dismissione del PIN in favore delle credenziali SPID, CIE e CNS con riferimento alle relative modalità e ai relativi termini attraverso diversi canali, quali:

- il sito *web* dell'INPS;
- i *social network*;
- presso gli intermediari autorizzati e gli *stakeholder* dell'Istituto.

---

art. 24 co. 4 DL 16.7.2020 n. 76

Circolare INPS 2.7.2021 n. 95

Circolare INPS 17.7.2020 n. 87

*Il Quotidiano del Commercialista del 3.7.2021 - "Dal 1° settembre accesso vietato con PIN per gli utenti INPS diversi dai cittadini" - Gianola*

## Leggi in evidenza

### FISCALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 30.6.2021 N. 172748

#### **FISCALE**

**IMPOSTE INDIRETTE - IVA - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONE ANNUALE - IVA 2021 - Dichiarazione IVA relativa al 2020 - Omessa presentazione o presentazione senza il quadro VE - Comunicazioni ai contribuenti e alla Guardia di Finanza - Regolarizzazione**

L'art. 1 co. 634 - 636 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) prevede che, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, siano individuate le modalità con le quali sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza elementi e informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti, affinché il contribuente possa:

- segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
- porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

In attuazione di tale disciplina, con il presente provvedimento vengono emanate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza le informazioni:

- derivanti dal confronto fra i dati delle fatture elettroniche, i dati delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere (c.d. "esterometro") e quelli dei corrispettivi giornalieri, trasmessi dai soggetti passivi IVA, e la dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta 2020 (modello IVA 2021);
- da cui risulterebbe la mancata presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2020, ovvero la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE.

#### **Contenuto delle comunicazioni**

Le comunicazioni in esame contengono:

- il codice fiscale, la denominazione o il cognome e nome del contribuente;



- il numero identificativo e la data della comunicazione, il codice atto e l'anno d'imposta (2020);
- la data di elaborazione della comunicazione, in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA

entro i termini prescritti;

- la data e il protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo d'imposta 2020, in caso di presentazione della dichiarazione senza il quadro VE.

#### **Modalità di effettuazione delle comunicazioni**

Le suddette comunicazioni sono:

- trasmesse al contribuente agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) attivati dallo stesso;
- consultabili, da parte del contribuente stesso, all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate denominata "Cassetto fiscale" e dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi".

Le informazioni in esame sono inoltre rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

#### **Segnalazione di chiarimenti e precisazioni**

Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:

- richiedere informazioni;
- ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata.

#### **Regolarizzazione delle violazioni**

Le violazioni commesse in relazione alla dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2020 possono essere regolarizzate mediante il ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Si ricorda, infatti, che il ravvedimento operoso può ora avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell'Amministrazione fiscale, purché non sia ancora stato notificato:

- un "avviso bonario" a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione, ai sensi dell'art. 54-bis del DPR 633/72;
- un atto di accertamento.

In particolare, i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al 2020 possono sanare l'inadempimento:

- presentando la dichiarazione entro il 29.7.2021 (90 giorni dal termine di presentazione del 30.4.2021);
- versando la sanzione ridotta di 25,00 euro (un decimo di 250,00 euro) per la tardività;
- corrispondendo le eventuali imposte dovute, gli interessi legali e la relativa sanzione ridotta per la violazione di omesso versamento, salvo avvalersi, con le previste maggiorazioni, del versamento differito del saldo IVA 2020.

## Scadenze della settimana

**10 luglio 2021, Sabato \***

### **Contributi INPS**

Datori di lavoro domestico - Versamento, in via telematica o mediante bollettino MAV, dei contributi relativi al trimestre aprile-giugno

**15 luglio 2021, Giovedì**

## Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni sulle movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro, eseguite nel secondo mese precedente

## Contributi previdenziali

Soggetti in possesso, entro il 31.12.2021, di determinati requisiti - Presentazione telematica all'INPS della domanda per il riconoscimento del diritto ad un'indennità fino alla pensione di vecchiaia (c.d. "APE sociale")

## INAIL

Imprese - Termine finale, entro le ore 18.00, per compilare, tramite il sito dell'INAIL, le domande di contributo per la realizzazione di progetti di investimento per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

## IRES, IRAP e IVA

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime L. 398/91 - Annotazione nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati" dei proventi commerciali conseguiti nel mese precedente

Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR - Annotazione delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri IVA o nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati"

## IRPEF

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di marzo, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

## IRPEF e IRES

Imprese di autotrasporto di merci - Inizio, dalle ore 10, per trasmettere al soggetto gestore, in via informatica, la documentazione degli investimenti veicolari, per i previsti contributi (domande presentate dal 14.5 al 30.6.2021)

## IVA

Soggetti con partita IVA - Annotazione delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese

Soggetti con partita IVA - Annotazione riepilogativa, sul registro dei corrispettivi, degli scontrini o ricevute fiscali emesse nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di marzo, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Registrazione del documento riepilogativo delle fatture emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, nell'ordine della loro numerazione

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse nel mese precedente relative a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente

Soggetti con partita IVA - Termine per emettere le fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture integrative in relazione alle fatture registrate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture relative alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

**16 luglio 2021, Venerdì**

### Addizionale comunale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

### Addizionale del 10%

Soggetti del settore finanziario - Versamento relativo ai compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione

### Addizionale regionale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

### Cedolare secca o IRPEF

Intermediari immobiliari che intervengono nel pagamento dei corrispettivi - Versamento ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dei contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017

### Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti

### Contributi INPS

Imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Versamento della prima rata dei contributi dovuti per l'anno 2021

### Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Versamento dei contributi relativi al mese precedente

### Contributo INPS ex L. 335/95

Associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi nel mese precedente - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente borse di studio o assegni per attività di ricerca, ovvero assegni per attività di tutoraggio - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente compensi a spedizionieri doganali - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Soggetti che nel mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

### Imposta di bollo speciale

Intermediari finanziari - Versamento dell'imposta dello 0,4% sulle attività finanziarie ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente, derivanti dall'applicazione degli "scudi fiscali" succedutesi nel tempo

### Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%

Datori di lavoro privati - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività del lavoro o a partecipazione agli utili

### Imposta sostitutiva sui capital gain

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento dell'imposta applicata nel secondo mese precedente, in regime di "risparmio amministrato"

### Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain

Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente

### Imposta sugli intrattenimenti

Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Versamento dell'imposta relativa alle attività svolte nel mese precedente

### Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui per gli apparecchi installati a giugno

### IMU

Soggetti passivi - Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto dovuto per il 2021, la cui scadenza del termine era il 16.6.2021, con la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali

### IRPEF

Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, salvo differimento se l'ammontare non è di almeno 500,00 euro

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di maggio, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi)

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi pubblici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel trimestre precedente sui dividendi

### IRPEF e IRES

Banche e Poste - Versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese detraibili di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni

### IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno - Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

### IVA

Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari che rimangono nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di maggio, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo - Versamento della quinta rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 30 giugno - Versamento della seconda rata del saldo IVA dovuto per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi

Soggetti con partita IVA in regime mensile - Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito

Soggetti con partita IVA in regime mensile che affidano la tenuta della contabilità a terzi con comunicazione all'Ufficio delle Entrate - Liquidazione e versamento dell'IVA del mese precedente, facendo riferimento al secondo mese precedente

#### Tobin tax

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento per le operazioni su strumenti finanziari derivati e ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento relativo ai trasferimenti e alle operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente

## Altre scadenze

**20 luglio 2021, Martedì**

#### Contributo CONAI

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il mese precedente

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il trimestre precedente, se l'importo annuo del contributo non supera 31.000,00 euro per singolo materiale

#### IRES

Associazioni senza scopo di lucro a carattere storico, artistico e culturale, legate alle comunità locali - Inizio presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della domanda per beneficiare delle agevolazioni fiscali per l'anno in corso

#### IRPEF e IRES

Fabbricanti apparecchi misuratori fiscali e laboratori di verifica - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, diretta o tramite intermediario, dei dati delle verifiche periodiche effettuate nel trimestre aprile-giugno

#### IVA

Soggetti extra-UE identificati in Italia che prestano servizi di commercio elettronico a privati consumatori - Presentazione telematica della dichiarazione relativa al trimestre solare precedente e versamento della relativa imposta

Soggetti identificati in Italia che prestano servizi di commercio elettronico a privati consumatori in altri Stati UE - Presentazione telematica della dichiarazione relativa al trimestre solare precedente e versamento della relativa imposta

**21 luglio 2021, Mercoledì**

## Pedaggi autostradali

Autotrasportatori - Termine iniziale, a partire dalle ore 9.00, del primo periodo per la presentazione della domanda telematica per il rimborso parziale dei pedaggi autostradali, in relazione all'anno 2020

### 22 luglio 2021, Giovedì

#### Canone di concessione

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento del canone dovuto per il periodo contabile maggio-giugno

#### Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento a saldo per il periodo contabile maggio-giugno

### 23 luglio 2021, Venerdì

#### IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive

CAF-dipendenti e professionisti - Termine per consegnare ai contribuenti la copia del modello 730/2021 elaborato e per inviare le dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate, in relazione ai modelli 730/2021 presentati dal 21.6 al 15.7.2021

Sostituti d'imposta - Consegna ai contribuenti copia modello 730/2021, invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate e consegna modelli 730-1 a un intermediario o in Posta, in relazione ai modelli 730/2021 presentati dal 21.6 al 15.7.2021

*\* Avvertenza: L'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".*